



**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 277 DEL 23/12/2021**

**SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO**

Imposta municipale propria (IMU). Determinazione aliquote per l'anno 2022.

L'anno duemilaventuno, il giorno ventitre del mese di dicembre , previa convocazione alle ore 15:00 nei modi e forme previsti dalla legge, dallo statuto e dalle disposizioni del Presidente del Consiglio Comunale, adottate in data 15.04.2020 ai sensi dell'art. 73, comma 1, del D.L. 17.03.2020, n. 18 convertito nella Legge 24.04.2020, n. 27, il Consiglio Comunale si e' riunito in videoconferenza in seduta ordinaria, sotto la presidenza di ELEONORA CIAMBELLOTTI nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa alla seduta la dott.ssa GRAZIA RAZZINO in qualità di Segretario Generale .

La seduta si svolge con modalità telematica a mezzo di idonea piattaforma tecnologica fornita dal Comune, alla quale sono collegati a distanza tutti i partecipanti di seguito elencati, ed è resa pubblica mediante diffusione a mezzo streaming video. La seduta si intende effettuata nella sede istituzionale del Comune, presso la quale sono fisicamente presenti il Presidente del Consiglio Comunale e il Segretario Generale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente ha dichiarato aperta la seduta.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:

ALESSANDRA AZZARRI - INGA BOLOGNESI - ANDREA TAGLIAFERRI..

Il Presidente, di seguito, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'argomento sopraindicato.

Sono presenti a questo punto n. 21 Consiglieri:

FOSSI EMILIANO	Presente	OTRANTO ANTONIO	Presente
CIAMBELLOTTI ELEONORA	Presente	PRISCO ANGELINA	Presente
CILIBERTO GIUSI	Presente	QUERCIOLI MARIA SERENA	Presente
STEFANINI ANDREA	Presente	CAMILLETTI CLAUDIA	Presente
TAMMARO ROCCO	Presente	CANTINI ANDREA	Assente
CONSIGLI ALESSANDRO	Presente	FIASCHI VANESSA	Assente
GRECO ANTONELLA	Presente	GANDOLA PAOLO	Presente
BOLOGNESI INGA	Presente	MATTEINI DANIELE	Presente
CAROVANI ALESSANDRA	Presente	PIZZIRUSSO CONCETTA	Assente
AZZARRI ALESSANDRA	Presente	TAGLIAFERRI ANDREA	Presente
MURGIA SANTA	Presente	BALLERINI LORENZO	Presente
BINI MONICA	Presente	BAUDO GIANNI	Assente
GALLETTI LORENZO	Presente		

e all'atto della votazione sono presenti n. 20 Consiglieri

essendo entrati --- ed essendo usciti TAMMARO ROCCO.

Sono altresì presenti gli assessori: LOIERO LORENZO ed assenti DI FEDE GIOVANNI - ARTESE ESTER - NUCCIOTTI RICCARDO - RICCI LUIGI - ROSO MONICA - SALVATORI GIORGIA(**) ai sensi e per gli effetti dell'art. 57, VI comma dello statuto comunale.

(*) Essendo entrati; (**) Essendo usciti nel corso della seduta



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione del Settore n. 3 "Risorse" di seguito riportata:

Visto il decreto del Sindaco in data 01/10/2021, n. 14, con il quale il sottoscritto è stato nominato Dirigente del Settore n. 3 "Risorse";

Richiamati:

- Il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare gli articoli 107 e 109;
- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici;
- Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in particolare gli articoli 5,6,7;
- Il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

VISTO e RICHIAMATO il Regolamento Europeo 679/2016, RGPD, sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

VISTE le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 232 e n. 233 del 23 dicembre 2020, immediatamente eseguibili, con le quali sono stati approvati rispettivamente il Documento Unico di Programmazione 2021/2023 ed il Bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 2021-2022-2023 e successive modifiche;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 12.01.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 e del documento denominato "Piano degli obiettivi anno 2021" e successive modifiche;

PREMESSO che:

- gli articoli 8 e 9 del D.lgs 14.3.2011 n°23 hanno istituito l'Imposta municipale propria (IMU) in tutti i comuni del territorio nazionale, e l'art. 13, comma 1 del D.L. 6.12.2011 n°201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n°214, ha anticipato in via sperimentale al 1°1.2012 l'applicazione dell'IMU;
- l'art. 1 della legge 27.12.2013 n°147 (legge di stabilità 2014) al comma 713 ha eliminato il carattere sperimentale dell'IMU, anticipandone l'applicazione a regime al 1°1.2014, e al comma 639 ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'Imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria, del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- l'articolo 1, comma 738, della legge 27.12.2019 n°160 (legge di bilancio 2020) ha abrogato a decorrere dall'anno 2020 la IUC, a eccezione delle disposizioni relative alla TARI, e ha stabilito che a decorrere dal 2020 l'IMU è disciplinata dalle disposizioni di cui ai successivi commi da 739 a 783;
- il quadro normativo della disciplina dell'IMU è attualmente rappresentato dai suddetti commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 160/2019, nonché dagli articoli 8 comma 1 e 9 comma 9 del D.lgs 23/2011 e dall'art. 13, commi successivi al 12 ter (escluso il 13 bis) del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 214/2011;

PRESO ATTO che l'articolo 1 della legge 160/2019 dispone:



- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all' articolo 9, comma 3-bis del decreto legge n. 557 del 1993 n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. Tale norma comporta che tali immobili saranno esenti da imposta a partire dal 2022;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

DATO ATTO che:

- con propria deliberazione n°108 del 23.06.2020, è stato approvato il nuovo Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (I.M.U.);
- con propria deliberazione n°229 del 23.12.2020, immediatamente eseguibile, sono state approvate le aliquote IMU per il 2021, come sintetizzate nella tabella che segue:

tipologia	aliquota
abitazione principale di lusso, ossia classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2 (cantine), C/6 (garage) e C/7 (posto auto), nella misura di una sola unità pertinenziale per ogni categoria catastale	0,48 %
abitazioni locate a canone concordato ai sensi della legge 09/12/1998 n. 431 in base agli Accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini, incluse le relative pertinenze. L'agevolazione è accordata a condizione che il proprietario entro il termine perentorio del 31 dicembre 2021 produca al Comune apposita comunicazione, redatta su modulistica comunale, allegando copia del contratto di locazione o, per i contratti non assistiti stipulati a partire dal 3 novembre 2017, l'attestazione di rispondenza del contratto all'Accordo territoriale per i comuni della provincia di Firenze sottoscritto il 20 ottobre 2017 ed entrato in vigore il 3 novembre 2017, rilasciata da parte delle organizzazioni Sindacali che hanno sottoscritto l'Accordo con le modalità in esso stabilite. L'agevolazione decorre dalla data del contratto di locazione; rimangono valide le istanze presentate negli anni precedenti, senza necessità di nuova presentazione, in caso di permanenza dei requisiti richiesti	0,76%, con ulteriore riduzione dell'imposta dovuta al 75% in virtù della normativa statale
immobili a uso abitativo non di lusso (categorie catastali A2, A3, A4, A5,	



A6, A7 e relative pertinenze C2, C6 e C7, limitatamente a un'unità immobiliare per ciascuna categoria) posseduti da soggetti passivi che attribuiscono l'immobile in comodato, con contratto regolarmente registrato, a parenti entro il 1° grado che ivi abbiano la residenza. L'agevolazione è accordata a condizione che il proprietario entro il termine perentorio del 31 dicembre 2021 produca il contratto di comodato o presenti idonea dichiarazione sostitutiva di notorietà, su modulistica predisposta dal Comune, fermo in tal caso il potere di verifica dell'Ufficio sulla veridicità di quanto dichiarato. L'agevolazione è accordata a decorrere dalla data in cui il comodatario acquisisce la residenza o, se già residente, dalla data del contratto; rimangono valide le istanze presentate negli anni precedenti, senza necessità di nuova presentazione, in caso di permanenza dei requisiti richiesti	0,76 %
immobili di cui all'art. 1, comma 747, lettera c) della legge 27.12.2019 n°160, secondo cui "per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori	0,76 % cento, con riduzione del 50% della base imponibile
immobili a uso abitativo non di lusso (categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6, A7 e relative pertinenze C2, C6 e C7, limitatamente a un'unità immobiliare per ciascuna categoria) locati dal proprietario al Comune in applicazione della deliberazione di C.C. n. 224 del 25/11/1996 o comunque messi a disposizione del Comune nell'ambito di progetti finalizzati alla riduzione del disagio abitativo, dando atto che l'agevolazione è accordata a decorrere dalla data del contratto di locazione	0,56 %
immobili a uso abitativo non di lusso (categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6, A7 e relative pertinenze C2, C6 e C7, limitatamente a un'unità immobiliare per ciascuna categoria) locati con le caratteristiche rispondenti ad apposito bando previsto dal Comune per la riduzione del disagio abitativo, dando atto che l'agevolazione è accordata a decorrere dalla data del contratto di locazione	0,46 %
fabbricati rurali a uso strumentale	0,10 %
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,25 %
fabbricati classificati nel gruppo catastale D	1,06 % (di cui 0,76 % quota Stato)
fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti	1,06 %



Terreni agricoli	1,06 %
Aree fabbricabili	1,06 %

RILEVATO che:

- il potere regolamentare comunale in materia di entrate di cui agli articoli 52 del d.lgs 15.12.1997 n°446 e dell'art. 7 del d.Lgs. 18.8.2000 n°267 è applicabile anche all'IMU, in virtù di quanto disposto dall'art. 1 comma 777 della legge 160/2019;
- tuttavia la legge 27.12.2019 n°160 all'art. 1 comma 756 introduce, a decorrere dall'anno 2021, una limitazione alla potestà dei comuni di diversificare le aliquote IMU, di cui al punto precedente, stabilendo che tale potestà può esercitarsi esclusivamente con riferimento ad alcune fattispecie predeterminate, per la cui individuazione si rinvia a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (MEF) da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in questione, e al comma 757 prevede che la delibera di approvazione delle aliquote dev'essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote, che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del MEF del prospetto delle aliquote;
- il Dipartimento delle Finanze con la risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che la suddetta limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto MEF decorre dal 2021, e la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti si riferisce al momento in cui il modello di prospetto sarà reso effettivamente disponibile, dopo l'approvazione del decreto del MEF;
- il decreto del MEF di cui al punto precedente tuttavia a oggi non è stato ancora adottato, quindi nel Portale del federalismo fiscale non risulta presente alcun prospetto per l'approvazione delle aliquote IMU 2021, perciò a oggi le suddette previsioni dell'art. 1 commi 756-757 della legge 27.12.2019 n°160 non sono ancora operative;

RITENUTO che nella determinazione delle aliquote e detrazioni IMU per il 2022 sia da privilegiare una scelta di continuità con il regime fiscale applicato per l'annualità 2021, per garantire la copertura delle previsioni di entrata 2022 mantenendo inalterato l'assetto complessivo del bilancio 2022 e il relativo prelievo fiscale - che sarà comunque influenzato da eventuali esenzioni temporanee introdotte dal legislatore per il 2022, nell'ambito della normativa emergenziale COVID 19, sul tipo di quelle già disposte nel 2020 e nel 2021 - e siano perciò da confermare le aliquote IMU per il 2021 già approvate con la propria deliberazione n°229 del 23.12.2020, con esclusione dei beni-merce, esenti dall'IMU a decorrere dall'anno 2022 a norma del comma 751 dell'art. 1 della legge 160/2019;

CONSIDERATO che:

- la normativa statale (art. 53, comma 16, della Legge 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001; art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296; art. 172, comma 1, lett. c) del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) prevede che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;



- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, e il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;

CONSIDERATO ALTRESI' che la disciplina ordinaria, ora racchiusa nel comma 767 dell'art. 1 della legge 27.12.2019 n°160, condiziona l'efficacia degli atti deliberativi in materia di aliquote IMU alla loro pubblicazione entro il 28 ottobre, a cura del MEF, nel Portale del federalismo fiscale, e a questo fine prevede che gli atti stessi siano trasferiti al MEF da parte dei Comuni entro il 14 ottobre;

VISTO il d. lgs 18.8.2000 n°267, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto ex art. 42 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi entrambi dal Dirigente del Settore 3 "Risorse" sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

RITENUTA la necessità di dare alla deliberazione immediata eseguibilità ricorrendo i presupposti di cui all'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto deve essere allegato al Bilancio di previsione 2022 ai sensi dell'art. 172, lettera c) del D.Lgs. n. 267/2000;

PROPONE

1) di stabilire per l'anno 2022 le seguenti aliquote dell'IMU (Imposta municipale propria):

tipologia	aliquota
abitazione principale di lusso, ossia classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2 (cantine), C/6 (garage) e C/7 (posto auto), nella misura di una sola unità pertinenziale per ogni categoria catastale	0,48 %
abitazioni locatate a canone concordato ai sensi della legge 09/12/1998 n. 431 in base agli Accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini, incluse le relative pertinenze. L'agevolazione è accordata a condizione che il proprietario entro il termine perentorio del 31 dicembre 2022 produca al Comune apposita comunicazione, redatta su modulistica comunale, allegando copia del contratto di locazione o, per i contratti non assistiti stipulati a partire dal 3 novembre 2017, l'attestazione di rispondenza del contratto all'Accordo territoriale per i comuni della provincia di Firenze sottoscritto il 20 ottobre 2017 ed entrato in vigore il 3 novembre 2017, rilasciata da parte delle organizzazioni Sindacali che hanno sottoscritto l'Accordo con le modalità in esso stabilite. L'agevolazione decorre dalla data del contratto di locazione; rimangono valide le istanze presentate negli anni precedenti, senza necessità di nuova presentazione, in caso di permanenza dei requisiti richiesti	0,76%, (con ulteriore riduzione dell'imposta dovuta al 75% in virtù della normativa statale)
immobili a uso abitativo non di lusso (categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6, A7 e relative pertinenze C2, C6 e C7, limitatamente a un'unità	



immobiliare per ciascuna categoria) posseduti da soggetti passivi che attribuiscono l'immobile in comodato, con contratto regolarmente registrato, a parenti entro il 1° grado che ivi abbiano la residenza. L'agevolazione è accordata a condizione che il proprietario entro il termine perentorio del 31 dicembre 2022 produca il contratto di comodato o presenti idonea dichiarazione sostitutiva di notorietà, su modulistica predisposta dal Comune, fermo in tal caso il potere di verifica dell'Ufficio sulla veridicità di quanto dichiarato. L'agevolazione è accordata a decorrere dalla data in cui il comodatario acquisisce la residenza o, se già residente, dalla data del contratto; rimangono valide le istanze presentate negli anni precedenti, senza necessità di nuova presentazione, in caso di permanenza dei requisiti richiesti	0,76 %
immobili di cui all'art. 1, comma 747, lettera c) della legge 27.12.2019 n°160, secondo cui "per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori	0,76 % cento, con riduzione del 50% della base imponibile in virtù della normativa statale)
immobili a uso abitativo non di lusso (categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6, A7 e relative pertinenze C2, C6 e C7, limitatamente a un'unità immobiliare per ciascuna categoria) locati dal proprietario al Comune in applicazione della deliberazione di C.C. n. 224 del 25/11/1996 o comunque messi a disposizione del Comune nell'ambito di progetti finalizzati alla riduzione del disagio abitativo, dando atto che l'agevolazione è accordata a decorrere dalla data del contratto di locazione	0,56 %
immobili a uso abitativo non di lusso (categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6, A7 e relative pertinenze C2, C6 e C7, limitatamente a un'unità immobiliare per ciascuna categoria) locati con le caratteristiche rispondenti ad apposito bando previsto dal Comune per la riduzione del disagio abitativo, dando atto che l'agevolazione è accordata a decorrere dalla data del contratto di locazione	0,46 %
fabbricati rurali a uso strumentale	0,10 %
fabbricati classificati nel gruppo catastale D	1,06 % (di cui 0,76 % quota Stato)
fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti	1,06 %
Terreni agricoli	1,06 %
Aree fabbricabili	1,06 %



Comune di Campi Bisenzio
Città Metropolitana di Firenze

- 2) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2022, ai sensi dell'art. 1, comma 779 della legge 27.12.2019 n°160;
- 3) di dare mandato al Servizio entrate di pubblicare la presente deliberazione sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine e secondo le modalità previste dalla legge, e di predisporre la idonea modulistica per i soggetti che richiedano agevolazioni;
- 4) di dichiarare, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, l'immediata eseguibilità del presente atto, in quanto deve essere allegato al Bilancio di previsione 2022 ai sensi dell'art. 172, lettera c) del D.Lgs. n. 267/2000;
- 5) di dare atto che il responsabile del procedimento è il Funzionario responsabile IMU, Dott. Gianluca Ferretti;
- 6) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo pretorio, ai sensi dell'art. 124 del DLgs 267/2000, e sul sito istituzionale dell'Ente, nella pertinente Sezione di Amministrazione Trasparente.



IL PRESENTE VERBALE È REDATTO IN FORMA SOMMARIA SECONDO LE DISPOSIZIONI DELL'ART. 77 COMMI 2 E 3 DEL VIGENTE "REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE"

Visti i pareri resi in ordine alla regolarità della proposta sopra riportata ed inseriti nella presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e degli articoli 7 e 9 del regolamento comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 20.02.2013 e aggiornato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 23.03.2017, allegati;

Richiamato il parere favorevole espresso in data 21.12.2021 dalla IV Commissione Consiliare "*Risorse e Sviluppo*" in merito al presente provvedimento, depositato in atti;

Uditi:

- l'illustrazione della proposta di deliberazione esposta dal Sindaco Fossi,
- gli interventi espressi dal Consigliere Gandola capogruppo di "FORZA ITALIA" e dal Consigliere Galletti capogruppo del "PARTITO DEMOCRATICO";

Udite altresì le dichiarazioni di voto, ex art. 65 comma 3 del vigente "*Regolamento del Consiglio Comunale*", rese dal Consigliere Gandola capogruppo di "FORZA ITALIA" e dal Consigliere Ballerini capogruppo di "CAMPI A SINISTRA" i quali, in forma separata, comunicano il proprio voto contrario;

Preso atto che, nel corso del dibattito, lasciano l'adunanza il Consigliere Tamaro e l'Assessore Salvatori e che, pertanto, sono presenti n. 20 Consiglieri;

Proceduto a votazione della proposta deliberativa in esame in forma elettronica palese con l'assistenza degli scrutatori designati, con il seguente risultato proclamato dal Presidente del Consiglio:

- Consiglieri presenti n. 20
- Consiglieri votanti n. 20

- Consiglieri favorevoli n. 15
 - Sindaco Fossi
 - "EMILIANO FOSSI SINDACO" (Ciambellotti, Greco, Ciliberto, Stefanini, Bolognesi, Consigli)
 - "PARTITO DEMOCRATICO" (Azzarri, Bini, Carovani, Galletti, Murgia, Otranto, Prisco)
 - GRUPPO MISTO- CAMPI NEL CUORE CAMILLETTI" (Camilletti)

- Consiglieri contrari n. 5
 - "LIBERI DI CAMBIARE" (Quercioli)
 - "FORZA ITALIA" (Gandola)
 - "CAMPI A SINISTRA" (Ballerini)
 - "SI-FARE CITTA'" (Tagliaferri, Matteini)

- Consiglieri astenuti n. 0

DELIBERA

di approvare, nel suo complesso ed in ogni sua parte, la proposta di deliberazione sopra riportata.



Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuto di dover procedere con urgenza stante la natura del provvedimento;

Preso atto che torna a far parte della seduta il Consigliere Tammaro e che, pertanto, sono presenti n. 21 Consiglieri;

Proceduto a votazione circa la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione in oggetto, in forma elettronica palese con l'assistenza degli scrutatori designati, con il seguente risultato proclamato dal Presidente del Consiglio:

- Consiglieri presenti n. 21
- Consiglieri votanti n. 21

- Consiglieri favorevoli n. 17
 - Sindaco Fossi
 - "EMILIANO FOSSI SINDACO" (Ciambellotti, Greco, Ciliberto, Stefanini, Tammaro, Bolognesi, Consigli)
 - "PARTITO DEMOCRATICO" (Azzarri, Bini, Carovani, Galletti, Murgia, Otranto, Prisco)
 - GRUPPO MISTO- CAMPI NEL CUORE CAMILLETTI" (Camilletti)
 - "SI-FARE CITTA'" (Matteini)

- Consiglieri contrari n. 4
 - "LIBERI DI CAMBIARE" (Quercioli)
 - "FORZA ITALIA" (Gandola)
 - "CAMPI A SINISTRA" (Ballerini)
 - "SI-FARE CITTA'" (Tagliaferri)

- Consiglieri astenuti n. 0

DELIBERA altresì

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

PER GLI INTERVENTI INTEGRALI SI RINVIA ALLA REGISTRAZIONE AUDIO-VIDEO EFFETTUATA SU SUPPORTO MAGNETOOTTICO CONSERVATA NEL SISTEMA INFORMATICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, EX ART. 77 COMMA 1 DEL VIGENTE "REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE".

Letto, approvato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
Eleonora Ciambellotti

IL SEGRETARIO GENERALE
Grazia Razzino